

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

ART.67 SS D. LGS. 14 /2019 SS.MM.II.

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Relazione ex art. 68 co. 2 D. LGS. 14 /2019 SS.MM.II.

La sottoscritta Dott.ssa Chiara Morizio, dottore commercialista iscritta all'ordine di Ivrea, Pinerolo, Torino, n. 3759/A, con studio in Chivasso (TO), Via E. Gallo 27, CF: MRZCHR79M43E379G, è stata chiamata ad assumere le funzioni di gestore per l'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 15 L.3/2012 dall'Organismo di Composizione della Crisi nella procedura di sovraindebitamento del consumatore presentata dalla Sigg.ra Giusy D'Urso con provvedimento di nomina 104/2022 in data 26.09.2022 **(doc. 2 della proposta)**.

La ricorrente ha predisposto il Piano del consumatore ai sensi dell'art. 67 SS D. LGS. 14 /2019 SS.MM.II.

La scrivente procede pertanto con la redazione della presente Relazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Le cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumere le obbligazioni

L'esponente contrae matrimonio con il sig Zarmanian Emanuele (ZRMMNL64E16H703U) (doc. 4 bis) dal quale nascevano tre figli, Noemi, Lorenzo e Sara.

Nel corso del 2001, in esito alla morte del padre, l'esponente decide di reperire nuova soluzione abitativa che consentisse la convivenza del suo nucleo familiare oltre che della di lei madre e del di lei fratello.

Dunque nel 2004, grazie all'aiuto economico della madre tratto dalla vendita della propria casa di abitazione, e del fratello, che gestiva una autonoma ditta di trasporti, la famiglia acquista un terreno con rudere in Castiglione Torinese, in zona particolarmente isolata e immersa nel verde della collina torinese(doc.5).

Il progetto è quello di ristrutturare il rudere facendolo divenire un casale tale da poter ospitare i tre nuclei familiari e godere di ampio spazio verde circostante.

La ristrutturazione è molto impegnativa ma in allora la forza economica della famiglia permetteva alla deducente di programmare la sostenibilità del progetto, posto che l'allora marito, sig. Emanuele Zarmanian, lavorava alle dipendenze della multinazionale americana Lanier spa percependo stipendio medio mensile pari a € 2.000,00 circa nonché svolgeva saltuari incarichi di consulente per Langlobal Service, che gli consentivano negli anni 2005-2006-2007 un ammontare complessivo reddituale medio di oltre 70.000,00

euro che, sotto deduzione delle imposte, corrispondono a utile netto mensile pari a circa 4.500,00 euro mensili (docc. 6-7-8)

La famiglia poteva in allora contare anche sullo stipendio della esponente, dipendente del Comune di Torino, il cui ammontare netto è pari a € 1.500,00 per tredici mensilità, sul quale gravava la trattenuta di € 267,00 per cessione del quinto da parte di INPDAP in favore di I.B.L. spa nonché ulteriori trattenute a vario titolo per cui il netto in allora percepito ammontava a circa € 1.300,00.

Inoltre la famiglia godeva in allora dell'aiuto economico della madre e del fratello.

Purtroppo quest'ultimo è deceduto pochi mesi dopo l'acquisto, per cui è venuto a mancare un apporto reddituale su cui la famiglia contava per far fronte ai lavori di realizzazione del casale.

Il preventivo per la ristrutturazione dell'immobile ammontava a € 412.000,00 oltre alla stima dei costi del materiale per ulteriori € 130.000,00. Dunque, al fine di iniziare i lavori di ristrutturazione, nel dicembre 2004 la famiglia D'Urso - Zarmanian ottiene un primo mutuo fondiario da parte di S. Paolo Imi spa per € 350.000,00 e successivo atto di erogazione e quietanza del 2007, con onere restitutorio mensile di € 2.187,00 (doc.10-10bis-10ter). A garanzia del suddetto mutuo viene rilasciata anche una fideiussione da parte della madre dell'esponente, sig.ra Angela De Luca, per l'intero importo di € 350.000,00.(doc.11)

Contestualmente viene stipulato un secondo mutuo con S. Paolo Imi spa, garantito da ipoteca su bene di proprietà dei suoceri, sig Zarmanian Alfiero e Capozzoli Giuseppina, con onere restitutorio mensile pari a € 690,00 del cui rimborso si onerano integralmente i suoceri datori di ipoteca (doc. 12).

All'epoca la famiglia Zarmanian abitava presso casa di proprietà in Torino, via Scarlatti n.36, onorando il pagamento delle rate di mutuo pari a € 700,00 mensili, onde la spesa complessiva per i mutui concorrenti dal 2005 in poi ammontava ad € 2.887,00 documenti

La famiglia D'Urso – Zarmanian, pur consapevole che lo sforzo economico iniziale sarebbe stata impegnativo, per quanto in allora sostenibile, era rassicurata dal fatto che, una volta ottenuta la possibilità di trasferirsi nel casale, la vendita del proprio appartamento in via Scarlatti n.36 avrebbe garantito la liquidità adeguata per abbattere notevolmente l'esposizione debitoria contratta con il mutuo S, Paolo Imi spa e alleggerire gradualmente la propria posizione debitoria.

A causa di nuovi assetti societari, la società datrice di lavoro del marito non riesce più a garantire le medesime condizioni salariali per cui il sig Zarmanian cerca e reperisce nuova attività lavorativa, in regime di partita iva, presso Molteco SpA del Gruppo Venco.

Contestualmente termina la collaborazione di consulenza con Langlobal Service (già collegata a Lanier), con conseguente decremento di introito.

Nel 2006 la famiglia decide di dare mandato di vendita dell'immobile di via Scarlatti, ma la collocazione sul mercato in zona periferica di Torino (barriera di Milano) e la notevole ampiezza, ne rendono difficile

l'appetibilità commerciale, per cui l'esponente viene consigliata dall'agenzia immobiliare di dividere l'immobile in due appartamenti più piccoli per venderli separatamente. La famiglia affronta quindi i relativi costi ma nonostante ciò il ricavo della vendita, sotto deduzione dell'estinzione del mutuo ivi pendente, si riduce a meno di quanto previsto, ovvero € 70.000.

Nel gennaio 2007 la famiglia si trasferisce nella casa di Castiglione, ove i lavori non sono ancora terminati, mancando la realizzazione della parte esterna (porticato, battuto e pavimentazione esterna, asfaltatura della strada per 500 metri di sterrato che portano all'abitazione) tutt'oggi da ultimare.

Dal momento del trasferimento della famiglia nella casa di Castiglione T.se si assommano costi di trasporto, sia per i coniugi per recarsi al lavoro, che per i figli, per recarsi a scuola ed ai luoghi di sport e svago, dal momento che la casa è particolarmente isolata, completamente immersa nel verde del bosco circostante, per cui non è neppure servita da mezzi pubblici (la fermata più vicina è a chilometri di distanza)

Al fine di mantenere liquidità di cassa, nel medesimo anno l'esponente rinnova il prestito con I.B.L. spa perpetuando la cessione del quinto a mezzo INPDAP.

Nel 2008 i coniugi rinegoziano il mutuo ottenendo una rata pari a 2087 per il mutuo San paolo imi spa e € 569 per il secondo mutuo, cosicché l'esubero della disponibilità familiare sotto deduzione del rimborso mutui è pari a € 2500,00, importo che permetteva alla famiglia di cinque persone di sostenere comodamente le spese mensili ordinarie alimentari ed igieniche, di trasporto, di utenze e scolastico-ricreative dei figli e eventuali imprevisti economici.

Nel dicembre 2008 una frana fa crollare la collina a ridosso dell'abitazione della famiglia dell'esponente, coinvolgendo solo porzioni di proprietà privata; l'esponente ed il di lei marito si trovano quindi in necessità di incaricare un professionista per la redazione di perizia e relazione di stima dei danni da riparare, che vengono stimati in € 165.000,00 e per cui i coniugi richiedono aiuto economico al comune cui non viene dato seguito. (doc. 12 bis)

Nel 2009 il rapporto di collaborazione lavorativa del sig. Zarmanian si interrompe, questo è l'evento che determina la rottura definitiva del sistema economico della famiglia D'Urso-Zarmanian (doc. 13 -14-15).

Alla famiglia viene infatti meno l'apporto mensile di € 4500,00, il solo stipendio della sig.ra D'Urso è appena sufficiente a far fronte ai bisogni familiari mensili, pertanto diventa ancora più problematico onorare i debiti contratti.

L'esponente pone in atto ogni comportamento virtuoso possibile ed accetta tutti i sostegni possibili:

- con atteggiamento prudente e cautelativo l'esponente ed il marito richiedono dapprima la sospensione del mutuo S. Paolo Imi spa da 350k, concessa solo per un anno, mentre il mutuo da 100k viene corrisposto per l'intero ammontare della rata mensile da parte del suocero, che lo estingue con i proventi della vendita di un proprio immobile in Salerno.

- Nel frattempo, in previsione della scadenza annuale di sospensione del mutuo, la sig.ra D'Urso ottiene lo svincolo/riscatto di una polizza assicurativa stipulata con Groupama pari a € 12.000,00 e contrae un piccolo prestito con il comune di Torino, il cui rimborso è pari a € 140,00 mensili.
- Il sig Zarmanian inizia attività come agente commerciale in regime di partita iva per contribuire, pur con introiti mensili minimi, ai bisogni della famiglia
- La sig.ra D'Urso subisce una riduzione di stipendio sino a € 1200,00 al mese.
- L'integrazione saltuaria data dalla pensione della madre, in allora convivente, non è sufficiente a permettere di coprire le spese mensili correnti, rimaste immutate.
- La famiglia ricorre all'aiuto economico di parenti ed amici per sostenere le spese minime mensili, ma non ha più la possibilità di pagare alcunchè per i debiti pregressi.
- Nel 2009 mette in vendita l'immobile di Castiglione torinese ma, a causa della posizione isolata, della particolare struttura di casolare plurifamigliare e della mancata finitura delle opere strutturali, nonostante l'interessamento iniziale i potenziali acquirenti hanno tutti desistito dall'acquisto.
- Non provvedendo la società costruttrice a terminare i lavori previsti nè a ripristinare le opere affette da vizi, l'esponente e l'allora marito promuovono causa contro quest'ultima che, pur risultando vittoriosa, purtroppo non ha fruttato alcun recupero in favore dell'esponente a causa del fallimento incapiente dell'impresa costruttrice. (doc. 15 bis)

Nel 2011 la situazione economica è decisamente critica, la famiglia non riesce più a pagare le utenze né a garantire il necessario carburante per le vetture utili al trasporto non solo dei coniugi ma anche dei figli per le ordinarie attività scolastiche e ludico-sportive.

Ed infatti emerge chiaramente dall'allegato documento 10 ter) le rate del mutuo 21.12.2004 sono state corrisposte sino alla metà del 2011, a far data da cui iniziano le morosità, che la famiglia non è più riuscita a sanare.

Nel frattempo i rapporti famigliari e coniugali si incrinano e per tali motivi, oltre che per abbattere almeno i costi dei trasporti quotidiani dell'esponente e dei figli, la sig.ra D'Urso si trasferisce con questi ultimi a vivere insieme alla madre in un piccolo appartamento in Torino, zona Falchera, di proprietà di un conoscente che lo concede in comodato gratuito alla madre, consentendo così ai figli di poter prendere i mezzi pubblici recandosi alla fermata a piedi ed alla stessa di recarsi al lavoro a piedi.

Nel frattempo le esigenze relative all'immobile in Castiglione T.se generano sempre più spese, la sola utenza gas, a debito per oltre € 3000,00, viene saldata con rateizzazione e sostegno esterno sino all'estinzione, che consente al marito, ancora residente nell'immobile, di soddisfare l'esigenza primaria di sopravvivere durante i mesi invernali potendo ottenere nuova fornitura utile.

L'esponente ha sempre tentato di aiutarsi ed incrementare le proprie entrate anche con lavori part time aggiuntivi rispetto all'impiego presso il comune di Torino, ad esempio nel 2012 coglie la possibilità di assistere una anziana signora per tre mesi, percependo in totale € 600,00.

Ma anche tale minimo sostegno non è di supporto per sostenere la situazione mensile ormai assai critica, cosicché, in un clima ormai di esasperazione e disperazione, nel 2013 la deducente chiede un finanziamento a Prestitalia, concedendo garanzia di rimborso attraverso la cessione del quinto salariale, con cui estingue il piccolo prestito del comune di Torino e INPDAP.

Nel 2014 interviene la separazione coniugale, che contribuisce a infierire ulteriormente sulla situazione di precarietà economica dell'esponente, dal momento che viene assegnata a lei ed ai figli l'abitazione presso la ex casa coniugale di Cordova, in tal modo tornando a gravare sulla esponente i costi del carburante per i trasporti propri e dei figli, i costi di gestione del casale e delle utenze ecc Il sig. Zarmanian solo saltuariamente riesce ad onorare l'impegno di contributo al mantenimento dei figli pari a € 180,00 per figlio, che pertanto gravano pressochè integralmente sull'esponente (doc.16).

Cosicché nel 2017 l'esponente si vede costretta richiedere nuovo finanziamento con IBL per € 32.040,00 garantito dalla cessione del quinto salariale per € 267,00 mensili, con cui estingue Prestitalia(doc. 17).

Nel 2019 è costretta a richiedere ulteriore piccolo prestito al comune di Torino, proprio datore di lavoro che riserva ai propri dipendenti la facoltà di finanziamento con rimborso diretto in trattenuta busta paga, la cui rata mensile ammonta a € 140,00 (cfr doc 34)

Nel 2020 l'immobile in Castiglione T.se viene assoggettato a pignoramento immobiliare da parte del creditore procedente ARAGORN NPL 2018 SRL (quale attuale cessionaria del credito originato dal contratto di mutuo stipulato con San Paolo Imi spa in data 21.12.2004 a rogito notaio dr Nicola Palermo ai nn 43966/9566) e per essa Cerved Credit Management spa e per essa Cerved Legal Services srl, iscritto presso il Tribunale di Ivrea al numero RGE 107/2020, tutt'ora in pendenza in esito a due aste andate deserte. La prossima asta è fissata al 07/02/2023 al prezzo base di € 188.482,00 (doc.18-19-19bis).

Nel 2021 la sig.ra D'Urso reperisce attività quale consulente commerciale per Nims spa (doc.20) e, nel tentativo di aumentare le entrate mensili, accetta con entusiasmo l'incarico, chiedendo ed ottenendo dal datore di lavoro il regime di part time verticale al 50%. Per l'effetto lo stipendio mensile medio corrisposto dal Comune di torno si dimezza, con busta paga mensile media pari a € 900-950,00 (cfr doc.34) circa ma purtroppo l'attività di consulenza non si rivela fruttuosa, per cui l'introito mensile medio è pari a circa € 327,00.(doc.21).

Purtroppo nel medesimo anno l'esponente subisce pignoramento del quinto salariale ad opera di ARAGORN NPL 2018 SRL (quale attuale cessionaria del credito originato dal contratto di mutuo stipulato con San Paolo Imi spa in data 21.12.2004 a rogito notaio dr Nicola Palermo ai nn 43966/9566), con procedura radicata presso il Tribunale di Ivrea al RG 635/2021, in forza di cui viene esercitata trattenuta

media mensile sulla busta paga pari ad € 243,00 circa (doc.22) stante la reiezione di istanza di sospensione illo tempore depositata (doc. 22 bis)

Pertanto per tutto il 2022 l'esponente ha mantenuto se stessa e la figlia minore ancora a carico con circa 1200,00 nette al mese, solo grazie all'aiuto economico offerto dal figlio Lorenzo, che abita con loro ed è economicamente autonomo in quanto percipiente provvigioni commerciali da Nims spa (percipiente una media mensile reddituale pari a € 1.350,00 circa, come si evince dai doc. 23-23bis che si riferiscono a un periodo lavorativo di 8 mesi) nonché dalla madre pensionata e saltuariamente dagli amici.

Per tutte le sopracitate vicissitudini l'esponente ha poi tralasciato il pagamento di una serie di sanzioni ed imposte.

La condotta della ricorrente si può ritenere sia sempre stata posta in essere con la consapevolezza di poter far fronte alle rate di finanziamento, anche continuando ad agire per farvi fronte. La ricorrente si trova ora in una situazione sovraindebitamento.

Attualmente la Sig.ra D'Urso deve far fronte a spese mensili per un totale pari ad € 1.920,50, come indicato nella tabella che segue:

VOCE	Importo mensile
spese alimentari e igiene personale	600,00
utenze acqua ed elettricità	120,00
combustibile per riscaldamento	300,00
Utenza telefono e internet	20,00
assicurazione auto	73,00
Bolli auto	17,50
Manutenzioni di varia natura (casa, auto...)	200,00
carburante auto	150,00
spese mediche e farmaci, compreso veterinario	50,00
abbigliamento-calzature	200,00
Tassa rifiuti	50,00
spurgo vasca imhoff (eseguita due volte l'anno)	40,00
fondo extra / imprevisti	100,00
TOTALE	1.920,50

Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

Come già sopra descritto, nonostante la ricorrente abbia sempre posto in essere condotte finalizzate ad estinzione dei finanziamenti attivati, a questo punto si trova nell'impossibilità di saldare il debito.

La solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni

La sig.ra D'URSO negli anni è sempre stata solvibile, tant'è che gli Istituti di credito le hanno sempre concesso liquidità. Tale ricorso al credito non può ritenersi colpevole da parte della ricorrente la quale ha sempre fatto fronte al pagamento dei ratei di finanziamento sottraendo, da ultimo, risorse al proprio sostentamento e facendo ricorso ad aiuti familiari.

Sul punto dell'analisi del merito creditizio, inoltre, l'istituto S. Paolo Imi spa, creditrice ipotecaria di primo grado in forza di contratto di mutuo fondiario 21.12.2014 nn. 43966/9566, non ha valutato correttamente il merito creditizio di parte mutuataria, stante l'iscrizione di garanzia ipotecaria per € 700.000,00 su capitale garantito di € 350.000,00 a fronte di un bene immobile il cui valore di mercato, equivalente al prezzo di acquisto, ammontava ad € 67.000,00 quale prezzo di acquisto e comunque stimata in € 372.000,00 circa solo in sede di CTU, ovvero in esito ai lavori di ristrutturazione del rudere ed agli investimenti di capitale finanziato che hanno potuto contribuire alla valorizzazione del bene.

La stessa ctu allegata in fascicolo dell'esecuzione immobiliare RGE 107/2020 pendente sul Tribunale di Ivrea conferma d'altronde l'incapienza della garanzia ipotecaria richiesta dalla banca, posto che la base d'asta veniva stimata dal perito estimatore è decisamente inferiore rispetto a congrua garanzia di rimborso.

Ne consegue che Istituto S. Paolo Imi spa non ha correttamente valutato il merito creditizio al momento della concessione del mutuo, con ogni attuale conseguenza di legge.

L'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Nel 2020 l'immobile in Castiglione T.se viene assoggettato a pignoramento immobiliare da parte del creditore procedente ARAGORN NPL 2018 SRL (quale attuale cessionaria del credito originato dal contratto di mutuo stipulato con San Paolo Imi spa in data 21.12.2004 a rogito notaio dr Nicola Palermo ai nn 43966/9566) e per essa Cerved Credit Management spa e per essa Cerved Legal Services srl, iscritto presso il Tribunale di Ivrea al numero RGE 107/2020, tutt'ora in pendenza in esito a due aste andate deserte. La prossima asta è fissata al 07/02/2023 al prezzo base di € 188.482,00.

Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta.

Si riporta di seguito la documentazione allegata al piano del consumatore (nel dettaglio):

- 1- elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute;
- 2- elenco di tutti i beni della ricorrente;
- 3- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dalla ricorrente negli ultimi cinque anni;

- 4- dichiarazioni dei redditi della ricorrente degli ultimi tre anni;
- 5- indicazione della composizione del nucleo familiare della ricorrente;
- 6- certificato di stato di famiglia della ricorrente;
- 7- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della ricorrente;
- 8- ricostruzione della posizione fiscale, con indicazione di eventuali carichi pendenti;
- 9- proposta di piano del consumatore.

La documentazione richiesta è sempre stata prodotta dalla debitrice ed è da ritenersi completa ed attendibile.

Meritevolezza della debitrice

Per quanto attiene la meritevolezza del debitore ad accedere alla procedura, ci si richiama a quanto già sopra esposto in premessa.

L'imponente debito maturato si può ritenere al di fuori da un'imputabilità a carico della ricorrente, alla quale – si ritiene – non siano ascrivibili condotte improvvide, sprovvedute o avventate.

Si ritiene quindi che meriti di accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

Per quanto concerne la soddisfazione dei creditori, alla luce del dettato normativo dell'art 67 c.4 d. lgs 14 del 12/1/2019, verrebbero tutelate le ragioni dei creditori ipotecario e prelazionari anche alla luce della falcidia prospettata, in quanto:

- il creditore ipotecario riceverebbe la medesima somma che andrebbe ad incassare con l'espropriazione immobiliare sulla quota della sig.ra D'Urso, posto che si propone di offrirgli il 100% del ricavato dalla vendita sub asta RGE 107/2020 della quota immobiliare in Castiglione T.se al netto delle spese di procedura esecutiva e delle spese di giustizia in prededuzione della presente procedura liquidatoria (cui, secondo recente giurisprudenza, è tenuto a partecipare unitamente agli altri creditori)
- rispetto al residuo credito degradato al chirografo si offre ad Aragorn Npl 2018 srl una pur parziale soddisfazione forfetaria che in sede di esecuzione immobiliare non otterrebbe, migliorando pertanto l'incasso rispetto alla alternativa liquidatoria

- i creditori prelazionari, ancorchè intervenuti, rimarrebbero completamente insoddisfatti dall'esecuzione immobiliare per incapacità del cespite nonché dalla esecuzione mobiliare, posto che sarebbero accodati alle assegnazioni attualmente corrisposte in favore di ARAGORN e che, stante l'elevato importo di creditoria (ca € 390.000,00) e l'esiguo importo di trattenuta mensile (ca 243,00), assorbirebbe le trattenute salariali sino al pensionamento della deducente nonché la quota di TFR, senza spazio per la soddisfazione di altri creditori.

Le passività della Sig.ra D'URSO

Le passività indicate nel piano e verificate sono le seguenti:

CREDITORE	RAPPORTO	Importo a debito	(C)hirografo / (P)rivilegio
ARAGORN NPL 2018 SRL	Mutuo fondiario S.PAOLO IMI SPA	389.975,14	P
COMUNE DI TORINO	finanziamento Piccolo prestito	2.107,95	C
MARZIO FINANCE-Portafoglio 1	finanziamento IBL SPA	16.287,00	C
Agenzia delle Entrate - Riscossioni	cartella 11020180014769792000	3.361,37	P
Agenzia delle Entrate - Riscossioni	cartella 11020200000496379000	966,02	P
Soris spa	Tassa automobilistica 2017 targa BN721JF	184,94	P
Agenzia Entrate	all'imposta di registro sull'ordinanza assegnazione del pignoramento mobiliare 635/2021	1.859,00	P
Comune di Castiglione Torinese	IMU	1.097,41	P
Comune di Castiglione Torinese	IMU	1.077,44	P
Geom. Sergio Fauceglia	Fattura per prestazione professionale	300,03	P

TOTALE		417.216,16	
---------------	--	-------------------	--

Stima spese di procedura

In ordine alle spese di procedura, la ricorrente ha eseguito un versamento in acconto di € 200,00 euro presso OCC MODELLO CANAVESE.

Il compenso stimato comprensivo degli oneri di legge è pari ad € 8.854,67 e a carico del piano, dedotto il suindicato acconto, € 8.654,67.

Compenso OCC: è stato calcolato ex art. 16 comma 2 del DM Giustizia 24/9/2014 n. 202 utilizzando come parametri l'attivo realizzato, il passivo accertato ed apportando una riduzione ricompresa tra il 15% ed il 40%.

Il piano del Consumatore:

All'esito di tutto quanto sopra la ricorrente in proprio propone di pagare

creditore	Grado	P/C	Percentuale di soddisfo	Importo
OCC Del Canavese	Preeducibile	8.654,67	100%	8.654,67
ARAGORN NPL 2018 SRL	Ipoecario	P		100% del ricavato dalla vendita sub asta RGE 107/2020 della quota immobiliare in Castiglione T.se al netto delle spese di procedura esecutiva e delle spese di giustizia in predeuzione della presente procedura liquidatoria
ARAGORN NPL 2018 SRL	Residuo degradato al chirografo	C	0,00%	0,00

Piccolo prestito	2.107,95	C	0,00 %	0,00
IBL SPA	16.287,00	C	0,00%	0,00
Agenzia delle Entrate - Riscossioni	3.361,37	P	0,00%	0,00
Agenzia delle Entrate - Riscossioni	966,02	P	0,00%	0,00
Soris spa	184,94	P	0,00%	0,00
Agenzia Entrate	1.859,00	P	0,00%	0,00
Comune di Castiglione Torinese	1.097,41	P	0,00%	0,00
Comune di Castiglione Torinese	1.077,44	P	0,00%	0,00
Geom Sergio Fauceglia	300,03	P	0,00%	0,00

Attestazione di fattibilità del piano del consumatore

Sulla base delle considerazioni esposte nelle pagine precedenti le scriventi attestano la fattibilità del Piano del Consumatore così come proposto.

Al termine di questa relazione, le sottoscritte si riservano di fornire alle SS.VV. ogni ulteriore chiarimento e/o integrazione risultante necessaria.

Con osservanza

Torino, 06 febbraio 2023

La sottoscritta in qualità di gestori della crisi nominata da OCC MODELLO CANAVESE

Dott.ssa Chiara Morizio